



FNOMCeO

Roma, 01 DIC. 2010

COMUNICAZIONE N. 82

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota: _____

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Decreto Interministeriale 15
novembre 2010 – "Master
abilitante per le funzioni di
medico competente" – elenchi
provinciali dei medici competenti

FNOMCEO 07/12/10
RGP.0011063 2010
CI. 01.03.01/2

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 64 del 23 settembre 2010 si ritiene utile segnalare che è stato emanato ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni il decreto interministeriale 15 novembre 2010 recante "Master abilitante per le funzioni del medico competente" (All. n.1). Al tempo stesso il Ministero della Salute con nota del 15 novembre 2010 (All. n. 2) ha risposto al quesito posto da questa Federazione.

Come è noto l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 prevede che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale "sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività".

Il comma sopracitato deve, quindi, essere posto in correlazione con l'art. 1 del decreto interministeriale indicato in oggetto che dispone che "I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre

anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n.81, del 9 aprile 2008, **ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire un percorso formativo universitario, articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattiche formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente**, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008”.

Pertanto, stante quanto sopraesposto, si rileva che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 non risultano in possesso del requisito per poter svolgere le funzioni di medico competente e, quindi, non possono essere iscritti nei relativi elenchi provinciali dei medici competenti, qualora l'Ordine abbia, come auspicabile, provveduto alla loro istituzione attualmente non prevista da alcuna norma di legge. Pertanto nel caso di sussistenza di tali elenchi i medici di cui sopra dovranno essere cancellati con delibera approvata dal Consiglio direttivo. Gli Ordini provinciali dovranno quindi effettuare la verifica del possesso dei titoli e requisiti per l'iscrizione o cancellazione degli stessi dagli elenchi provinciali dei medici competenti.

Ad ogni buon fine al fine di esercitare una corretta funzione di certificazione si ritiene che i medici chirurghi iscritti ai relativi Ordini provinciali che siano in possesso dei titoli e dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d), d-bis) dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e che vogliano essere iscritti negli elenchi provinciali dei medici competenti debbano farne apposita domanda all'Ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificati).

Gli Ordini provinciali potranno procedere d'ufficio a verifiche in ordine alla veridicità della dichiarazione, chiedendo la documentazione attestante il possesso dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna delle fattispecie previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Si ricorda infine che a decorrere dal programma triennale di educazione continua in medicina 2011/2013 i medici competenti dovranno trasmettere agli Ordini provinciali di appartenenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto 4 marzo 2009 recante “Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di

lavoro" la certificazione o l'apposita autocertificazione atta a comprovare il rispetto dell'obbligo formativo di cui all'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente.

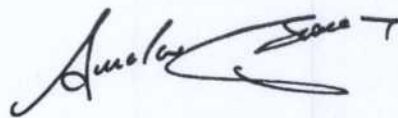
In conclusione giova sottolineare che i medici competenti, che abbiano autocertificato al proprio Ordine di appartenenza il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08 ai fini della relativa iscrizione nell'elenco provinciale dei medici competenti, dovranno essere iscritti anche nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute e ciò al fine di evitare palesi discrepanze.

.Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 2

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amedeo Bianco', with a stylized flourish at the end.

Decreto Interministeriale 15 novembre 2010

Master abilitante per le funzioni del medico competente.



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

di concerto con
Il Ministro della Salute

VISTO l'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123 concernente la salute e sicurezza sul lavoro e delega per riforma della normativa in materia;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'articolo 38 che prevede i titoli e i requisiti che è necessario possedere per svolgere le funzioni di medico competente;

CONSIDERATO necessario procedere a definire i percorsi formativi universitari, così come prescritto dal suddetto articolo 38, comma 2;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale espressi nelle adunanze del 7 ottobre 2008, 19 novembre 2009 e 12 gennaio 2010;

VISTA la nota prot. 3517 del 24.9.2010, con la quale il Ministero della Salute ha espresso il preliminare concerto sul presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1

1. I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n.81, del 9 aprile 2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire un percorso formativo universitario, articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Le competenti autorità accademiche, di cui all'articolo 4, con parere motivato, potranno valutare il *curriculum studiorum* dei singoli specialisti ed il possesso di esperienze professionalizzanti nel settore, al fine dell'abbreviazione del suddetto percorso formativo, che non potrà comunque essere inferiore ai 30 CFU.

Articolo 2

1. Le università predispongono l'ordinamento didattico del suddetto corso di studio con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari necessari e del numero di CFU assegnati a ciascuno di essi, al fine di perseguire i seguenti obiettivi formativi:

a) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

b) l'individuazione, la misura e la valutazione dell'entità dei rischi da lavoro (processi produttivi, organizzazione del lavoro, ambiente, tossicologia occupazionale, ergonomia del posto di lavoro e attrezzature, misure organizzative e stress);

c) la protezione e prevenzione ambientale e individuale;

d) l'informazione e la formazione dei lavoratori;

e) le relazioni e i rapporti con i lavoratori, il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione, gli organi di vigilanza, gli altri enti istituzionali.

2. Il corso di studio di cui al presente decreto deve avere i seguenti contenuti:

- La normativa per la sicurezza sul lavoro e l'individuazione e valutazione dei rischi.

- I rapporti con gli enti istituzionali deputati

- La sorveglianza sanitaria: clinica, fisiopatologia e diagnostica di malattie professionali e lavoro correlate, monitoraggio individuale e di gruppo di esposti a fattori di rischio occupazionale, raccolta e lettura di dati epidemiologici

- La documentazione sanitaria: obiettivo gestione della cartella sanitaria e di rischio

- Promozione della salute

- Monitoraggio biologico.

Articolo 3

1. Le università attivano il suddetto percorso formativo, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e lo pubblicizzano nel proprio sito, indicandone i settori e i CFU ad essi afferenti, non meno di 60 giorni dall'inizio del corso stesso, dandone apposita comunicazione al Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca.

Articolo 4

1. Il corso di cui all'articolo 2 può essere attivato solo dalle Università sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le attività formative sono svolte presso la scuola di specializzazione in Medicina del lavoro con la collaborazione delle scuole di specializzazione in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale. Il corso è riservato esclusivamente agli specialisti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 5

1. Con successivo provvedimento i contenuti ed i crediti formativi previsti dal presente decreto possono essere adeguati in considerazione delle nuove disposizioni degli ordinamenti delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, con riferimento particolare al tronco comune per la classe delle specializzazioni in sanità pubblica .

Roma, 15 novembre 2010

Il Ministro dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
F.to Maria Stella Gelmini

Il Ministro della Salute

2A - 60P

Ministero della Salute

DGPREV

0047255-P-15/11/2010

I.8.f.n.1



80350454



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio II - Qualità degli ambienti di lavoro e di vita - radioprotezione
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-classif:
DGPREV.II/P/2010/.....

FNOMCEO 19/11/10
RGP.0010771 2010
CI. 04.13.01/2.6

Alla Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo n. 80/A
00192 Roma

Oggetto: Decreto di attivazione dei percorsi formativi di cui all'art. 38 D.lgs
n.81/2008 e relativo svolgimento dell'attività di medico competente.

In riferimento alla nota FNOMCEO 23/09/10, prot. RGP.0008990 2010 CI.04.13.01/2.6 di pari
oggetto, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito all'emanazione del decreto in parola e
se, nelle more dell'emanazione del decreto, gli specializzati in igiene e medicina preventiva e in
medicina legale, specializzati in data successiva all'entrata in vigore del Dlgs 81/08, possano o
meno svolgere le funzioni di medico competente e pertanto avere o meno titolo all'iscrizione
nell'elenco nazionale dei medici competenti e negli elenchi provinciali dei medici competenti, si
chiarisce quanto segue:

Stante le previsioni del comma 2 dell'art. 38 del D.lgs 81 del 9 aprile 2008, che dispone per i
medici specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale l'obbligatorietà del
requisito della frequenza di appositi percorsi formativi universitari, da definire con decreto
ministeriale, ne consegue sul piano logico che, ove gli stessi non si fossero trovati nella
condizione particolare, alla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs 81, di svolgere attività di
medico competente o di averla svolta per almeno un anno nell'arco dei tre anni antecedenti, tali
medici non risultano di fatto autorizzati a poter svolgere le funzioni di medico competente con il
solo possesso del titolo di specializzazione.

Non essendo stato previsto dal legislatore alcun regime transitorio, nelle more dell'emanazione
del decreto in oggetto in carenza del requisito dell'avvenuta ulteriore formazione universitaria,
resta conseguentemente esclusa sia la possibilità di esercitare le funzioni di medico competente sia
la possibilità di far parte di elenchi di medici competenti, in ambito provinciale o nazionale.

Tanto chiarito, si coglie l'occasione per informare che nella corrente settimana, con la
sottoscrizione del provvedimento da parte di entrambi i ministri interessati, si è concluso l'iter di
approvazione del decreto in oggetto, quale condizione preliminare per l'attivazione dei previsti
percorsi formativi integrativi abilitanti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente da
parte degli specialisti in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio II
Dr. Giancarlo Marano